



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Polizia amministrativa provinciale

Via Petrarca, 34/1 - 38122 Trento
Tel. 0461/494850-1 - Fax 0461/494845

e-mail: serv.polamm@provincia.tn.it
posta certificata: serv.polamm@pec.provincia.tn.it
nel web: www.polizia.provincia.tn.it

orario al pubblico:

da lun. a gio. 9.00-13.00 / 14.30-15.30
venerdì 9.00-13.00



IL DIRIGENTE

RACCOMANDATA A.R.

Anticipata via fax

CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI
VIA TORRE VERDE 21
38122 TRENTO TN

e, p.c. COMMISSARIATO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI TRENTO
VIA PIAVE 1
38122 TRENTO TN

QUESTURA DI TRENTO
VIALE VERONA 187
38123 TRENTO TN

UFFICIO REGIONALE DEI MONOPOLI
DI STATO
VICOLO DEL VÒ 32
38122 TRENTO TN

DOTT. PAOLO NICOLETTI
DIRIGENTE GENERALE
DIPARTIMENTO TURISMO, COMMERCIO,
PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
S E D E

SERVIZIO COMMERCIO E COOPERAZIONE
S E D E

Trento, 29 ottobre 2010

Prot. n. 326252/3300PA – MM/AD/sme

Vendita di biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea: c.d. gratta e vinci

Con riferimento alla precorsa corrispondenza ed alla luce delle problematiche sorte a seguito della previsione relativa alla necessità del possesso delle autorizzazioni di cui agli articoli 86 e 88 T.U.L.P.S. (necessità riportata nel capitolato d'onere relativo alla procedura di selezione per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea, e non in una formale fonte normativa), si allega copia della nota del Ministero dell'Interno n. 557/PAS.19789.13500.F(30) di data 21 ottobre 2010, con la quale è stata presa una significativa posizione in relazione alla citata licenza ex art. 88 T.U.L.P.S.

Per quanto riguarda invece la necessità della licenza ex art. 86 T.U.L.P.S. (con riferimento agli esercizi che ne sono privi), si suggerisce, alla luce della complessità della tematica che sta creando difficoltà interpretative e applicative in tutt'Italia, in attesa di eventuali ulteriori chiarimenti, valutata la necessità di non penalizzare i singoli esercenti e ferma restando l'autonomia decisionale delle singole amministrazioni comunali, di limitarsi a rilasciare una semplice ricevuta dell'eventuale comunicazione inviata a tale riguardo dai soggetti interessati alla vendita dei biglietti gratta e vinci, con riserva di procedere successivamente agli ulteriori eventuali adempimenti.

In considerazione del continuo evolversi della tematica e dei vari e contrastanti pareri che si stanno susseguendo, si evidenzia che non si provvederà ad ulteriori comunicazioni formali, ritenendo più opportuno tenere aggiornato il sito web dello scrivente Servizio: www.polizia.provincia.tn.it.

Cordiali saluti.

- f.to dott. Marzio Maccani -

Allegato: c.s.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

557/PAS.19789.13500.F(30)

Roma, 21.10.2010

OGGETTO: Licenze ex art. 88 del T.U.L.P.S. per la vendita di biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea c.d. gratta e vinci.

ALLE QUESTURE

LORO SEDI

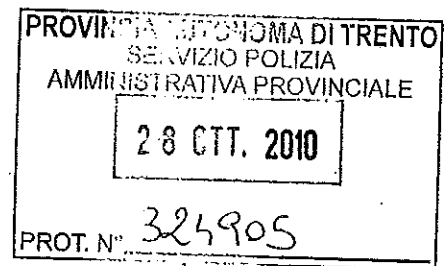
ALL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI
MONOPOLI DI STATO

Direzione Generale

Direzione per i Giochi

Piazza Mastai, 11 00153

ROMA



Con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 15.8.2009, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ha indetto una procedura di selezione per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea.

Il connesso Capitolato d'oneri prevede significativi accenti di novità in ordine agli obblighi imposti al titolare della concessione pubblica.

Infatti, al capoverso 20.8 lett. j), l'Amministrazione finanziaria dispone che, nel contratto che l'aggiudicatario deve proporre ai titolari dei punti di vendita fisici, sia previsto il possesso, in capo all'esercente venditore dei biglietti delle lotterie, delle autorizzazioni di cui agli articoli 86 ed 88 del t.u.l.p.s..

Per effetto di siffatte disposizioni, il singolo punto vendita deve: *"richiedere, ove non sia già in possesso, almeno una delle autorizzazioni di cui*



Ministero dell'Interno

agli artt. 86 o 88 del T.U.L.P.S., facendo prevenire al concessionario, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, copia di detta richiesta inoltrata ai competenti uffici ovvero copia di una delle due autorizzazioni già possedute".

In merito e per quanto di più stretta competenza, al fine precipuo di individuare in questa sede una univoca modalità procedurale da adottarsi su tutto il territorio nazionale, va preliminarmente verificato se le norme che identificano i requisiti ed i presupposti che devono ricorrere per l'attività di vendita delle lotterie istantanee denominate "gratta e vinci", contemplino un titolo provvedimentale di legittimazione, con la conseguenza che lo svolgimento dell'attività di vendita da parte del privato non sarebbe libera ma mediata da titoli ulteriori rispetto alla legge.

Come noto l'autorità Provinciale di P. S. rilascia la licenza di polizia prevista dall'art. 88 del t.u.l.p.s., come sostituito dall'art. 37, 4° comma, della legge 388/2000, che così dispone: *"La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione"*.

E' pacifico che in virtù del diverso campo applicativo, l'attività di accettazione scommesse non può essere intesa o associata alle lotterie istantanee né, per altro verso, riconducibile in quell'alveo cognitivo.

Dovendosi, con ogni evidenza, osservare che il fondamento giuridico dell'attività privata si radica direttamente nella sfera normativa e non nell'intervento della Pubblica Amministrazione, va registrata l'assenza di un potere dell'Amministrazione di identificare il regime puntuale e concreto della posizione soggettiva del privato, in quanto questa è interamente definita dalla legge.

In altri termini, è unicamente il precetto legislativo che produce effetti direttamente sul piano della qualificazione delle posizioni soggettive, attributive in capo al privato di una posizione caratterizzata da originarietà, a fronte della quale difetta un potere amministrativo in grado di incidere in senso costitutivo-accrescitivo.

In stretta aderenza a siffatto indirizzo giurisprudenziale si ritiene, sotto questo profilo, dover escludere che gli ampi spazi di discrezionalità utilizzati dalla P. A. nello sviluppo delle finalità contenute nei capitoli d'oneri, possono, per altro modo, ritenersi sostitutivi e/o integrativi della normativa



Ministero dell'Interno

primaria vigente.

In proposito, non risulta all'Ufficio scrivente che sia vigente alcuna norma di legge che, con effetto integrativo e/o abrogativo dell'art. 88 del t.u.l.p.s., preveda la sussistenza di un titolo provvedimentale di legittimazione, che limiterebbe lo svolgimento della libera attività di vendita delle lotterie nazionali in capo al privato cittadino.

Fermo restando, beninteso, che tale attività rimane sottoposta alla disciplina generale dettata dalle norme che fissano i requisiti ed i presupposti che devono ricorrere per il suo lecito esercizio, si ritiene che, per quanto esposto, le istanze presentate dagli interessati all'autorità questorile, non consentendo una valutazione congruamente argomentabile in merito alla sussistenza dei profili di legittimità, tipicità e nominatività imposti dalla legge, debbano essere oggetto di declaratoria di inammissibilità da parte di codeste Autorità Amministrative.

Il Direttore dell'Ufficio
(Annapaola Porzio)

GB